



Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Raffaele Ruggiero alla Vice Presidenza

Raffaele Ruggiero, Avvocato genovese iscritto all'Ordine di Genova dal 1978, lo scorso 5 ottobre è stato chiamato a ricoprire la carica di Vice Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.

In tutto il Foro genovese, e non solo, l'Avvocato Raffaele Ruggiero è conosciuto oltre che per la Sua professionalità anche per la preparazione in materia previdenziale.

L'Avvocato Ruggiero da molti anni si occupa di previdenza forense e, prima di approdare alla Vice Presidenza è stato Delegato alla Cassa per la Corte d'Appello di Genova dal 1986 al 1995 e dal 1998 a tutt'oggi, coordinando, per un decennio, la Commissione Prestazioni e Assistenza.

Il Collega Ruggiero non si è soltanto dedicato alla previdenza, ma è stato anche Consigliere del



Nostro Ordine ininterrottamente dal 1986 al 2005, rivestendo la carica di Tesoriere dal 1996 al 2005.

Nel marzo 2005 Ruggiero ha dovuto lasciare l'incarico di Tesoriere dell'Ordine per incompatibilità, essendo stato eletto dal Comitato dei Delegati della Cassa nel Consiglio di Amministrazione, facendo anche parte della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa lo scorso 5 ottobre lo ha eletto Vice Presidente.

Il Consiglio dell'Ordine a nome dell'avvocatura genovese si congratula con l'Avvocato Ruggiero per il prestigioso incarico, motivo di orgoglio per l'intero Foro, a coronamento e riconoscimento di una carriera brillante, segnata da competenza e spirito di servizio.

Il Consiglio dell'Ordine

In due anni di attività del Consiglio

È prossimo il momento in cui gli Avvocati genovesi esprimeranno con il voto una concreta valutazione dell'operato del Consiglio.

E' tempo di bilanci.

Questo biennio è stato caratterizzato dalla necessità di affrontare emergenze e problematiche nuove.

È iniziato con la brusca presa d'atto, a seguito delle vicende post-Bersani, del fatto che l'opinione pubblica non manifestava consapevolezza del ruolo e della funzione della Avvocatura libera e indipendente in un sistema democratico. Fatto preoccupante per l'Avvocatura e foriero di negative ripercussioni istituzionali.

Tutto questo richiedeva una reazione immediata considerando anche che da diverse parti si premeva per trasformare in tempi brevi la nostra professione in un prodotto da banco.

Innanzitutto, con una buona dose di autocritica, un diverso modo di rapportarsi alla società civile e l'apertura di canali di dialogo e collaborazione con le istituzioni ed i cittadini al fine di rendere concretamente il senso della presenza di un corpo che ha, come ragione d'essere, la tutela dei diritti e della legalità, nella difesa del singolo e nell'impegno perchè siano sempre garantiti il diritto alla libertà e l'invulnerabilità della difesa.



L'impegno era solo da rinnovare perchè è sempre stato un carattere distintivo dell'Avvocatura, il renderlo maggiormente tangibile è una necessità assoluta.

Per gli Avvocati genovesi questo si è tradotto in un intenso lavoro volto a stabilire nuove relazioni istituzionali, ad aprire fronti di confronto e dialogo con realtà associative, a promuovere iniziative culturali e non ultimo a contribuire con forza alla elaborazione di concrete e sollecite soluzioni per la riforma dell'ordinamento legge professionale, con particolare attenzione alle problematiche dell'accesso.

Dopo due anni di lavoro possiamo valutare i primi risultati, sono confortanti e di buon auspicio perchè si possa proseguire nella direzione tracciata.

Ma un'altra evenienza epocale ci è stata imposta, dopo strenue resistenze, sulla scia di una soggettiva interpretazione di normative comunitarie non sempre condivisibile. Il riferimento non è alla ovvia necessità dell'aggiornamento continuo, da sempre praticato come imprescindibile condizione per l'esercizio professionale, ma al metodo dei "crediti". Il CNF ha saputo interpretare con tempestività ed intelligenza la necessità del coordinamento a livello nazionale,

approvando, dopo una lunga concertazione con gli Ordini, un regolamento volto a rendere omogenea, pur nel rispetto delle autonomie, l'applicazione del sistema così da renderlo agevolmente fruibile in tutto il territorio nazionale. Il sistema ordinistico, che ha tra i suoi compiti principali quello di assicurare il dovere di aggiornamento e cioè di garantire il livello della professione, ha dato prova di essere in grado di saper affrontare l'impegno derivante dalla introduzione del nuovo metodo, coniugando qualità e costi accessibili.

Il riferimento ai costi è dovuto perchè molti hanno visto nei crediti unicamente una fonte di guadagno.

Ove gli Ordini fossero rimasti inerti per ciascun collega l'onere economico del sistema dei crediti sarebbe stato sensibile e l'utilità dello stesso forse minore.

L'Ordine di Genova, tra i primi in Italia nel dare concreta applicazione ed interpretazione al Regolamento del CNF, ha anticipato al mese di ottobre 2007 l'entrata in vigore del sistema (computando per il 2008 i crediti ottenuti nell'ultimo trimestre dell'anno) avviando una fase sperimentale. Ciò è stato possibile grazie alla insostituibile collaborazione delle Associazioni forensi e delle riviste giuridiche "genovesi".

Un impegno totalmente volontaristico che, utilizzando il supporto logistico e organizzativo fornito dall'Ordine, ha già dato prova di poter fornire agli avvocati genovesi eventi di qualità in numero adeguato.

Deve costituire esempio l'impegno dei tanti colleghi che animano l'associazionismo.

Se ne intenda il valore e l'utilità per tutti noi e come tutti gli esempi positivi si cerchi di imitarlo.

Il sistema in via di sperimentazione si pone anche

l'obiettivo di ripartire il costo della formazione sulle quote di iscrizione all'Ordine.

Con un modesto aumento pro capite si potrà costituire un fondo per la formazione, utile a fornire un vasto panorama di eventi in modo gratuito e ad acquisire spazi idonei destinati permanentemente ad eventi di aggiornamento e cultura giuridica.

La sperimentazione, compatibilmente con la sua natura, ha dato buoni frutti, il sistema sarà certamente migliorato ed affinato, anche con il ricorso all'informatica, mantenendo fermo l'impegno dell'Ordine, delle associazioni, delle redazioni ed aumentando auspicabilmente il numero di colleghi che vorranno impegnarsi nell'interesse di tutti. E' un momento in cui la compattezza dell'avvocatura rappresenta più che mai un valore ed una necessità.

Dimostrarsi non all'altezza vorrebbe dire perdere indipendenza e libertà, essere costretti ad esercitare qualcosa di profondamente diverso da quella professione che abbiamo abbracciato con entusiasmo e consapevolezza dell'impegno civile e istituzionale che comporta.

I Consiglieri nel redigere il bilancio del loro lavoro hanno la certezza di aver profuso in esso le loro migliori forze e di aver cercato di interpretare con il massimo scrupolo le necessità della professione e quelle dei colleghi, non dimenticando mai che il nostro agire deve essere sempre condizionato dal ruolo istituzionale che ci compete.

Con l'impegno e le risorse di tutta l'Avvocatura le sfide si possono vincere e sarà la vittoria della libertà e dello stato di diritto.

Avvocato Stefano Savi
Presidente del Consiglio dell'Ordine

Crediti Professionali

Avvocati iscritti all'Albo Ordinario o agli elenchi speciali e praticanti abilitati al patrocinio

Delibera C.N.F. sulla accreditabilità degli eventi formativi da settembre 2007

Il Consiglio di presidenza del Consiglio Nazionale Forense, considerato:

- * che spetta allo stesso dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
- * che in data odierna il Consiglio si è espresso nei sensi di cui oltre;
- * che appare opportuno dare adeguata e positiva risposta alle richieste provenienti dal territorio, in particolare da Consigli locali dell'ordine nonché alle aspettative degli avvocati italiani;
- * che il fattivo atteggiamento con il quale i Consigli dell'Ordine, Associazioni forensi ed enti diversi hanno mostrato di accogliere l'iniziativa regolamentare assunta in materia di formazione continua va apprezzato;
- * che appare opportuno favorire al massimo l'adempimento dell'obbligo formativo particolarmente nel momento dell'avvio del nuovo sistema della formazione

continua;

- * che tra l'altro risultano intraprese rilevanti iniziative preparatorie per la formazione di formatori che possano diffondere, con metodologie corrette, contenuti e metodi utili nell'esercizio della professione forense;
- * che occorre per tanto superare la stretta interpretazione, contenuta nella relazione di accompagnamento approvata il 20 settembre 2007 e diffusa con circolare N. 30-C-2007, delle norme transitorie del regolamento adottato con delibera del 13 luglio 2007;

delibera:

possono essere accreditati, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 3, comma 3, 11 del regolamento per la formazione professionale continua, eventi svoltisi anche dal settembre al dicembre dell'anno 2007. I relativi crediti formativi hanno valore agli effetti dell'adempimento dell'obbligo formativo per l'anno 2008.

Tabella di conversione

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova, nella seduta del 18 ottobre 2007,

- visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;

- vista la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007.

approva

le allegate **TABELLE di CONVERSIONE degli EVENTI, delle ATTIVITA' FORMATIVE e di INSEGNAMENTO, della PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI e delle PUBBLICAZIONI in CREDITI**

(tabelle valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti presso l'Ordine di Genova)

<p>§ 1 PARTECIPAZIONE a c.d. "eventi formativi" accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 3, n. 1): corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) masters (art. 3, lett. a) seminari (art. 3, lett. a) convegni (art. 3, lett. a) giornate di studio (art. 3, lett. a) tavole rotonde (art. 3, lett. a) commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b) altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c)</p>	<p>1 credito per ogni ora di partecipazione all'<i>evento formativo</i> e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2). <u>I crediti acquisiti nei singoli eventi formativi sono cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.</u></p>
<p>§ 2 SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI a c.d. "attività formative" accreditate (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 4, lett. a): corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) masters (art. 3, lett. a) seminari (art. 3, lett. a) convegni (art. 3, lett. a) giornate di studio (art. 3, lett. a) tavole rotonde (art. 3, lett. a)..... commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)..... altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (art. 3, lett. c)..... scuole forensi (art. 4, lett. a) scuole di specializzazione (art. 4, lett. a).....</p>	<p><u>Cumulabili annualmente tra loro e cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 1:</u></p> <p>.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. a #</p> <p>.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. b *</p> <p>.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. c *</p> <p>.....- max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 4, lett. a #</p> <p># 3 crediti per ogni intervento inferiore all'ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all'evento formativo nel quale si inserisce la relazione)</p> <p>* valutazione specifica, rimessa al COA</p>

<p>§ 3 PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b): articoli libri saggi monografie trattati.....</p>	<p>Valutazione su base annua, cumulabilità tra loro e comunque</p> <p>.....per tutte le pubblicazioni nell'anno, max 12 crediti ogni anno*</p> <p><i>*valutazione specifica, rimessa al COA</i></p>
<p>§ 4 INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO o presso ENTI EQUIPARATI (art. 4, lett. c)</p> <p>Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Università o Enti equiparati.....</p>	<p>Valutazione su base annua. Cumulabilità in caso di pluralità di contratti di insegnamento nello stesso anno solare.</p> <p>.....max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).</p>
<p>§ 5 RICERCATORI SENZA INCARICO DI INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1)</p> <p>Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di insegnamento.....</p>	<p>.....</p> <p>.....18 crediti annui</p>
<p>§ 6 COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI AVVOCATO (art. 4, lett. d).....</p>	<p>.....per l'intera durata 24 crediti (valutazione annua, ripetibile nel triennio)</p>
<p>§ 7 ATTIVITA' DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE* (art. 4, lett. e).....</p> <p><i>*preventiva autorizzazione CNF o COA</i></p>	<p>..... max 12 crediti annui (valutazione specifica, rimessa al COA)</p>
<p>§ 8 ATTIVITÀ AUSILIARIA ALLA FORMAZIONE (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)</p>	<p>.....max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)</p>
<p>§ 9 ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando prevista) (art. 5, nn. 1 e 2): Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°) Ricercatori in materie giuridiche con incarico di insegnamento (°).....</p> <p>gravidanza*, parto*, maternità / "paternità" (in presenza di figli minori)*, grave malattia*, infortunio*, condizioni personali*, interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale*, trasferimento dell'attività professionale all'estero*, altre ipotesi indicate dal CNF*.....</p> <p>iscritto che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo (*).....</p>	<p>... (°) l'obbligo formativo residua per l'aggiornamento in materia deontologica, previdenziale, ordinamento professionale</p> <p>...*contenuto e modalità dell'esonero valutate dal COA, singolarmente.</p> <p>...(*) A domanda degli interessati e valutata la carriera professionale il COA potrà dispensare coloro che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'albo, ove risulti che l'esercizio della professione per il tempo predetto sia indice di capacità di aggiornamento e di attitudine allo studio individuale.</p>

Crediti da acquisire nel triennio 2008 - 2010

primo triennio dal 1/1/2008 al 31/12/2010 (fase sperimentale)

	AVVOCATI e PRATICANTI abilitati al patrocinio		AVVOCATI 40 anni di iscrizione al 1/9/2007 o al 1/9/2008	
scadenze	nell'arco del triennio		nell'arco del triennio	
numero minimo di crediti da acquisire il primo anno	almeno 9	di cui entro il triennio	di cui entro il triennio	almeno 6
numero minimo di crediti da acquisire il secondo anno	almeno 12			6
numero minimo di crediti da acquisire il terzo anno	almeno 18			10
numero MINIMO di crediti da acquisire entro la fine del triennio	50		20	

Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi

Comunicato del Presidente

La partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana).

Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base

oraria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale).

Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13-7-2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo.

Il Presidente
Avvocato Stefano Savi

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine si svolgeranno nei giorni 4-5 e 18-19 febbraio 2008

Regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali approvato nella seduta consiliare del 13 dicembre 2007

Articolo 1

Elettorato attivo e passivo

Sono eleggibili a consigliere tutti gli avvocati iscritti, alla data antecedente il primo giorno di votazione, all'Ordine di Genova salve eventuali preclusioni di legge.

Articolo 2

Luogo di votazione

Ferme le norme vigenti in tema di elezione dei Consigli dell'Ordine, le operazioni di raccolta dei voti si svolgeranno in un locale idoneo all'interno del Palazzo di Giustizia di Genova.

L'individuazione del locale sarà deliberata dal Consiglio dell'Ordine e comunicata nell'avviso di convocazione.

Tanto al primo quanto al secondo turno (c.d. ballottaggio), al termine delle operazioni di voto, spoglio e conta dei voti verrà redatto succinto verbale.

Articolo 3

Tempi di votazione

Sia al primo che al secondo turno (c.d. ballottaggio) le operazioni elettorali potranno svolgersi in più giorni, al fine di, e con orari tali da, consentire la massima possibilità di accesso degli iscritti.

Articolo 4

Schede

Le votazioni avvengono per mezzo di schede recanti il timbro del Consiglio dell'Ordine e vistate dal Presidente del seggio o da uno scrutatore, in cui l'elettore indica i nominativi dei candidati prescelti in numero non superiore a 15, usufruendo delle apposite cabine del seggio elettorale. In caso di omonimie occorrerà indicare anche il nome di battesimo e se ciò non bastasse anche la data ed il luogo di nascita.

Articolo 5

Modalità di espressione del voto

L'avvocato che intenda votare dovrà recare con se documento valido o tesserino di riconoscimento. Al momento della consegna della scheda verrà identificato ed apporrà la propria firma sulla copia dell'albo, accanto al suo nominativo.

Articolo 6

Chiusura del seggio

Al termine di ogni giornata le urne, contenenti le schede votate, verranno sigillate e vidimate dal Presidente del seggio e da due scrutatori e custodite presso la sede del Consiglio dell'Ordine, unitamente ai registri dei votanti sui quali gli elettori hanno apposto la loro firma al momento del voto.

Articolo 7

Impedimento fisico dell'elettore

Nel caso d'impedimento fisico ad esprimere il voto, attestato da certificazione medica, il votante potrà farsi assistere da persona da lui indicata, anche non iscritta all'Ordine, autorizzata dal Presidente del seggio. Di quanto sopra si darà atto nel verbale delle operazioni.

Articolo 8

Propaganda elettorale

La propaganda elettorale deve essere svolta con modalità consona al decoro e alla dignità professionale, in ossequio all'art. 57 del Codice deontologico.

La propaganda avverrà sotto la responsabilità dei candidati.

Nei giorni di votazione **non** saranno consentiti volantaggi, affissione di manifesti o altre manifestazioni di propaganda nell'**area riservata alle operazioni di voto**.

Nell'area riservata alle operazioni di voto e nelle cabine elettorali, saranno a disposizione degli elettori copie dell'albo.

Articolo 9

Individuazione dell'area riservata alle operazioni di voto e conseguente osservanza del divieto di svolgere propaganda elettorale

L'area riservata alle operazioni di voto viene identificata dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera.

Il Presidente del Seggio, in ossequio al provvedimento del Consiglio dell'Ordine, provvederà a delimitare l'area in modo visibile ed a fare rispettare il divieto di propaganda elettorale e più in generale potrà allontanare dal seggio coloro che dovessero violare le norme del presente regolamento.

Articolo 10

Accesso all'area riservata al voto

L'accesso all'area riservata alle operazioni di voto, come sopra individuata, è consentito ai soli elettori e per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto stesse.

Il Presidente del seggio elettorale potrà dare tutte le disposizioni che riterrà necessarie ed opportune per meglio disciplinare l'ingresso e lo stazionamento degli iscritti nella sala del seggio elettorale e nei locali adiacenti.

Articolo 11

Composizione del seggio elettorale

Il presidente del seggio elettorale, il segretario e gli scrutatori vengono nominati dal Presidente del Consiglio dell'Ordine con apposita delibera, valida tanto per il primo quanto per il secondo turno, tra coloro che, in qualunque forma, si siano resi disponibili a ricoprire detto ufficio.

Il numero degli scrutatori deve essere proporzionato al numero degli aventi diritto al voto, nella percentuale non superiore ad uno scrutatore ogni 100 aventi diritto al voto. Gli scrutatori possono alternarsi nel corso delle operazioni. Non possono essere chiamati a far parte del seggio elettorale i candidati.

Articolo 12 Spoglio delle schede

Con apposita delibera il Consiglio dell'Ordine individua le giornate e gli orari in cui si svolgerà lo spoglio delle schede.

Articolo 13

Funzione di Garante del Presidente del C.O.A.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è garante nei confronti degli iscritti all'Ordine e dei singoli candidati della regolarità delle operazioni elettorali, del corretto svolgimento della propaganda e di quanto attiene alle elezioni.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alle norme in materia elettorale della legge professionale forense.

Cerimonia per le Toghe d'oro ed i neo-iscritti a Palazzo Ducale

Sabato 15 Dicembre 2007, nella bellissima cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si è celebrata la tradizionale cerimonia di consegna dei tesserini ai neoiscritti all'Albo che hanno superato le prove dell'esame di abilitazione e delle onorificenze ai Colleghi che possono vantare chi cinquant'anni chi sessant'anni di onorata carriera. Ad inaugurare la cerimonia è intervenuto il Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avv. Stefano Savi, che ha richiamato l'attenzione dei giovani neoavvocati su principi, quali: lo spirito di abnegazione, la forza di volontà, la serietà e l'impegno, il dovere di aggiornamento e di competenza, la costanza. E poi l'indipendenza, quella indipendenza che deve essere difesa con tenacia, oggi più che mai, perché il nostro mestiere non venga privato della dignità che gli è propria.

Al discorso introduttivo sono poi seguiti alcuni interventi dei Colleghi più anziani a cui il Consiglio dell'Ordine ha consegnato una medaglia d'oro, quale speciale riconoscimento per l'importante traguardo raggiunto. Una particolare menzione merita l'Avv. Maria Grazia BERTOLA, che ha voluto ricordare di essere stata la prima donna, a Genova, a ricevere tale riconoscimento per i suoi cinquant'anni di iscrizione all'Albo. Hanno festeggiato insieme con lei gli Avv.ti Alessandro BARUCCO, Roberto CAPRARI, Aldo CARMIGNANI, Michele DE VITA, Umberto GARAVENTA (alla memoria), Giovanni Battista GRAMATICA DI BELLAGIO, Michele PICCININI, Francesco SPINA. Toccante e significativo l'intervento di Nicoletta Garaventa - figlia dello stimato avvocato penalista, recentemente scomparso - che, parlando anche a nome del fratello Andrea, anch'egli presente, ha ricordato il padre con poche parole, ma sentite ed efficaci. Hanno decisamente suscitato l'ammirazione dei presenti anche i cinque Colleghi che hanno potuto contare ben sessant'anni di carriera. Si tratta degli Avv.ti Mario BARBANO, Silvio CANEPA, Renato COPPO, Luigi SILVA, Gualtiero TIMOSSÌ.

La cerimonia è poi proseguita con la consegna di una targa - a cura dell'A.I.G.A. - ai due neoiscritti più giovani: il premio "Clori Riccio Tabassi" è andato a Cristina Mannucci; il premio "Giuseppe Ferraris" a Angelo Pittaluga. Al termine sono stati consegnati i tesserini da parte del presidente del Consiglio dell'Ordine agli avvocati neo-iscritti: Alfonso ADDIMANDI, Pietro ALTOMANI, Simona ANTOLA, Donatella ARESU, Valeria BALDI, Laura BALDIS, Pietro BALLETTI, Claudia BARONI, Andrea BARRA, Federica BASTIANUTTI, Samantha BENATTI, Gino BENVENUTO, Silvia BERNAR-

DOTTI, Federico BERTORELLO, Silvia BEVEGNI, Alessandro BEVILACQUA, Federica BIANCHI DI LAVAGNA PESSERINI, Luca BORETTI, Emiliano BORGNA, Elena BOSIO, Rossana BRANDOLIN, Silvia BUTTIGLIONE, Michele CAMBONI, Rossella CAMOIRANO, Andrea CAMPI, Federico CAPPELLINI, Tommaso CAPURRO, Alberto CARBONARO, Andrea CASELLA, Chiara CASTAGNETO, Mauro CASU, Cecilia CATTANEO, Sara CAVIGLIA, Sabina CECCHETTI, Arianna CIRONE, Sandra COMPIANO, Emily CONTORTO Simona COPPOLA, Donatella COSTA, Giorgio COSULICH, Elena Rita COZZI, Eliana CRESPI, Francesca CUDIA, Alessandra CUNEO, Donatella DALL'ASTA, Sara DAMERI, Marco D'ANNUNZIO, Caterina DE ANGELIS, Lucia DE ANGELIS, Francesco DEL DEO, Nicola DELLI PONTI, Roberta DEMARTINI, Mauro DE ROSSI, Davide D'EUGENIO, Roberta di BELLA, Francesco DI MATTEI, Lucia DI NAPOLI, Igor Mario d'ONOFRIO, Duccio Ruben DUCCI, Stefano FACCIO, Loris FELICE, Marta FERRI, Cristiano FICCARELLI, Marzio FONTANA, Giorgio FRANCHINI, Cristiano FRESIA, Francesco GAGGERO, Barbara GARBARINO, Alessia GAZZO, Fabio GIUNTINI, Cristina GRAZIANO, Gabriele IACCARINO, Luca LAROSA, Enzo LAZZERONI, Filippo LEONE ROBERTI MAGGIORE, Nicoletta LISI, Giuseppe LONGO, Raffaella MACCIÒ Chiara MAGAGLIO, Cristina MANNUCCI, Alessandro MAZZOTTI, Enrica MEZZANI, Giorgia MIGNONE, Simone MODENESI, Manuela Agnese MODESTINO, Andrea NORESE, Letizia Ilaria NUVOLI, Sara OLTRACQUA, Margherita PACE, Sara PALAZZO, Chiara PASTORINO, Gian Marco PERUGGI, Giancarlo PESCE, Sergio PINELLI, Angelo PITTALUGA, Alberto PONETTI, Alessia PORCILE, Agnese QUERCI, Gianpaolo QUERCINI, Roberto Stefano REPOSO, Federico RICCI, Giorgio RISCOSSA, Gabriele ROMANO, Andrea ROSSI, Gabriella Lorena ROSSO, Alberto RUSSO, Francesca RUZZETTA, Silvia SANGUINETI, Elena SCHIAVETTA, Claudia SEGALERBA, Stefania SIMONELLI, Luigi SOLARI, Brenda SOLDATINI, Benedetta STARICCO, Alberto TASSISTRO, Francesca TENCONI, Alessandro Luigi TERRILE, Benedetta UGO, Raffaella UGOLINI, Paola UNIA, Caterina VANNATI, Clara VENTURINI, Giulio VERRINA, Valeria VIGNOLO, Luigi Carlo VINELLI, Margherita VIOTTI, Maria VISCOLI, Emanuela VISDOMINI, Michela VISDOMINI, Simona ZAMPORLINI, Claudio ZUIN.

Avvocato Nicoletta Lisi

Decisioni di Legittimità attinenti la professione

Corte di Cassazione, sez. II civ., 27 luglio 2006, n. 17109.

AVVOCATO – onorari – parere del Consiglio dell'Ordine – taxa di opinamento – questione manifestamente infondata di costituzionalità.

(Cost., artt. 3, 23, 24, 53; D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 7)

AVVOCATO – onorari – taxa di opinamento – importo – legittimità.

(D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, art. 7)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nella parte in cui prevede la corresponsione di una somma al Consiglio dell'Ordine che emette un parere sugli onorari, in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 53 Cost.

Non sussiste violazione dell'art. 7 D. Leg. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, né laddove gli ordini provvedano a stabilire che quanto dovuto per la c.d. taxa di opinamento sia d'importo proporzionale al valore della causa, né laddove s'indica come parametro di riferimento della potestà impositiva degli ordini unicamente il fabbisogno finanziario dell'ente.

Corte di Cassazione, sez. III pen., 6 luglio 2007, n. 26076.

AVVOCATO e procuratore – notificazione.

Quando ricorre un caso di mancato reperimento, non comparizione o abbandono del difensore di fiducia, a norma dell'art. 97, comma 4, c.p.p. l'ufficio deve nominare un difensore come sostituto transitorio del primo; proprio per il carattere transitorio della sostituzione, però, resta inalterata la titolarità della funzione difensiva in capo al difensore originario che rimane destinatario delle notificazioni dirette o indirette. Solo nei casi ontologicamente diversi della non accettazione, della rinuncia o

della revoca del mandato, previsti dall'art. 107 c.p.p., si deve procedere a una nuova designazione del difensore da parte dell'imputato o dell'ufficio; in tali casi non si configura una sostituzione in senso tecnico ma una nuova designazione con la ovvia conseguenza che destinatario delle notificazioni diventa il nuovo professionista designato.

Quando il domicilio dichiarato dall'imputato agli atti non corrisponde più a quello reale, tanto che la notificazione presso lo stesso è divenuta impossibile, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione presso il difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., senza dover previamente assolvere ad altre incombenze e tanto meno eseguire ricerche anagrafiche.

Corte di Cassazione, sez. un., 11 settembre 2007, n. 19014.

PROCESSO civile – tariffe forensi – valore della controversia.

Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base del criterio del quid disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il

giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decism), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda. E' quanto hanno statuito le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza.

Corte di Cassazione, sez. III civ., 18 aprile 2007, n. 9237.

PROFESSIONI intellettuali – attività di consulenza legale e tributaria – iscrizione all'albo – necessità.

(Art. 2231 c.c.)

PROFESSIONI intellettuali – società di capitali tra professionisti – contratto – prestazione – attività tipica della professione – nullità.

(L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 2)

Le attività di assistenza e consulenza legale tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto da professionisti iscritti nei relativi albi professionali. (1)

La nullità di un contratto, per violazione del divieto di costituzione

di società di capitale aventi ad oggetto l'espletamento di professioni intellettuali protette, si produce per il solo fatto che l'attività oggetto del contratto tra il committente e la società tra i professionisti consista anche in una prestazione interamente ricompresa nell'attività tipica della professione protetta, a nulla rilevando che le prestazioni siano state effettuate da un iscritto all'albo. (2)

(1) La sentenza afferma la natura riservata della consulenza legale, disattendendo un consolidato orientamento, da ultimo si veda Cass. 30 maggio 2006, n. 12840.

(2) La sentenza dichiara inoltre nullo il contratto di consulenza legale stipulato con una società a responsabilità limitata "per violazione del divieto di costituzione di società di capitali aventi ad oggetto l'espletamento delle professioni intellettuali protette sancito dall'art. 2, l. 1815/39". Su questo divieto abrogato dall'art. 24, l. 266/1997, si vedano di recente: Cons. Sta- to, 4/9/2002, n. 4433 e Cass., 2/10/1999, n. 10937.

Pareri rilasciati dal Consiglio dell'Ordine

Proposta contrattuale attinente prestazioni professionali proveniente da compagnia assicurativa

(...*Omissis*...) Poiché il quesito attiene ad un'innovazione legislativa, recentemente introdotta, si ritiene esporre quanto appresso, al fine di fornire linee di indirizzo generale in "subiecta" materia.

Com'è noto, la L. 248/2006 (c.d. "decreto Bersani"), richiamando i principi comunitari di libera concorrenza e libertà di circolazione dei servizi ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari, fra le altre, relative all'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, imponendo l'adeguamento delle norme deontologiche ai principi dettati dal Legislatore. Il Consiglio Nazionale Forense ha ciò effettuato, con propria delibera in data 14/12/2006 non senza, però sottolineare: "... *sebbene sia opinabile che le misure imposte rappresentino uno strumento adeguato al perseguimento dei fini enunciati dal testo normativo e nonostante sia criticabile l'assoggettamento di una professione di rango costituzionale, la cui funzione è quella della difesa dei diritti, ai principi di tutela della concorrenza che regolano l'attività delle imprese*".

L'inderogabilità dei minimi tariffari, per quel che concerne gli Avvocati, era stabilita dall'art. 24 della L. 13/6/1942 n. 749, che era indirettamente richiamato dall'art. 43 del Codice Deontologico comma V, che consentiva di concordare onorari forfettari solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale di natura continuativa.

Tale parte dell'art. 43 del Codice Deontologico, in allora

vigente, è stata abrogata, per adeguarlo al nuovo dettato normativo, (restando però invariato il resto di tale articolo), essendo così, oggi, consentita la pattuizione di un compenso forfettario anche per le pratiche giudiziali.

Resta, comunque, salvo il principio generale secondo il quale il compenso dell'Avvocato deve esser equo e in ogni caso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Ciò premesso in linea generale, venendo alle "Condizioni Generali di Contratto" sottoposte alla Nostra attenzione, le clausole relative al "valore della controversia" appaiono, almeno parzialmente, in contrasto con quanto disposto dall'articolato normativo della Vigente Tariffa.

Appare, inoltre, pregiudizievole per il Professionista la previsione di dover, comunque, anticipare quanto richiesto dall'Ufficio per la registrazione della sentenza, potendo ciò comportare anche notevoli esborsi e non parendo consoni che l'Avvocato debba comportarsi da 'Banca'.

Non si vuole, poi, entrare nel merito della previsione del compenso con riferimento alle varie ipotesi e ai relativi importi di cui alla Tab. A all. a) delle ridette Condizioni Generali di contratto, dovendosi però sottolineare l'incongruenza della diversa regolazione del compenso nell'ipotesi di "Mancata iscrizione a ruolo", essendo lo stesso contemplato per gli scaglioni inferiori, ma escluso per gli scaglioni successivi. (A.G. 198/07)

Deposizione testimoniale dell'Avvocato

(...*Omissis*...) Il Professionista, prima di sottoporsi all'interrogatorio quale testimone su circostanze di fatto apprese nell'esercizio della attività professionale abbia il diritto di essere informato dal Sostituto Procuratore precedente quanto meno sul nominativo del cliente risultando, comunque, indifferente, il fatto che lo stesso abbia o meno, ed in quale veste, già depresso nello stesso procedimento.

Invero, qualora il Professionista intenda cooperare con l'amministrazione della giustizia, e non voglia avvalersi del diritto sancito per l'Avvocato dall'art. 200 c.p.p. (ribaltando, in questo caso sul P.M. precedente l'onere di dimostrare l'infondatezza di tale diritto), il limite alla sua deposizione sarebbe, a questo punto, imposto dall'Art. 9 del Codice Deontologico che impone al Professionista il **Dovere di segretezza e riservatezza**. Tale norma vincola l'Avvocato al segreto "sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato"

ed esplicitamente elenca le eccezioni a tale regola.

Non rientrando la deposizione da rendere all'Autorità Giudiziaria in tali tassative eccezioni (né potrebbe essere diversamente se non annullando il primario e fondamentale diritto-dovere dell'Avvocato alla riservatezza sul contenuto dei suoi rapporti professionali esteso addirittura anche agli ex-clienti ed, addirittura, a quelli per i quali non vi sia stata accettazione del mandato), qualora l'Avvocato intenda aderire a tali inviti giudiziari, **l'unico soggetto** titolato a liberare l'Avvocato da dovere sancito dall'art. 9 del Codice Deontologico è il cliente stesso al quale il Professionista deve rivolgersi per ottenere l'autorizzazione a rivelare il contenuto e/o l'oggetto del suo incarico e **sempre limitatamente a quanto appreso dal cliente stesso**.

Invero, nello svolgimento del mandato soggetti terzi potrebbero portare a conoscenza del Professionista fatti o informazioni relative al suo cliente ed allo stesso dall'Avvo-

cato correttamente riferite; in tale situazione, nel rispetto del citato art. 9 C. D., non sarebbe sufficiente la “liberatoria” del cliente ma necessiterebbe anche quella del terzo valendo la norma sul dovere di segretezza e riservatezza non solo nei confronti del cliente, ma anche dei terzi (o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato). Diverso il caso in cui la “fonte” dell’informazione all’Avvocato sia già nota.

Per completezza, qualora sia la parte a chiedere all’Avvocato di deporre, si ricorda che il Codice Deontologico sancisce che, sul doveroso esercizio della facoltà di astensione dell’Avvocato non possa incidere neanche la volontà della parte assistita, trattandosi di regole stabilite nell’interesse generale al corretto esercizio della professione d’Avvocato e, quindi di interessi estranei al legittimo suo potere di disposizione. (A.G. 199/07)

Tariffe Forensi

(...*Omissis*...) Per interpretazione costante della Commissione Tariffe del Consiglio Nazionale Forense, condiziona da Questo Consiglio, non sono dovute le voci “Posizione e archivio” – “Disamina” – “Corrispondenza” – “Consultazioni” per la fase successiva alla pronuncia di sentenza, o di ordinanza avente valore di sentenza, dovendosi tali voci, ai sensi di Tariffa, essere conteggiate una volta sola per tutto lo svolgimento del processo e dovendosi, quindi, ritenere comprese nella liquidazione effettuata dal Giudice.

Per quanto concerne, viceversa, il “rimborso spese generali 12,50%” la Suprema Corte, con sentenza 27/6/2003 n. 10249, risolvendo un annoso dibattito al proposito, ha riconosciuto il carattere accessorio del rimborso delle spese generali, anche se non espressamente menzionato dal Giudice in sentenza, avendo tale menzione efficacia meramente dichiarativa e non incidendo sul diritto dell’Avvocato a richiedere tale rimborso, che già nella Legge trova titolo, al pari degli ulteriori accessori (rimborso I.V.A. - Contr. Prev.). (A.G. 212/07)

Patrocinatore davanti al Giudice d’Appello

Premesso che il Consiglio dell’Ordine, non può e non deve esprimere pareri su specifici fatti ma limitarsi ad un esame generale della materia sottoposta al suo esame, nel caso evidenziato dalla dottoressa Mastinu ritiene che, in assenza di indicazione legislativa contraria, il praticante abilitato al patrocinio può prestare la propria attività anche dinanzi al Giudice Monocratico in funzione di Giudice d’Appello, ai sensi dell’art. 7, della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

Se è vero, infatti, che gli ambiti di esercizio dell’attività professionale concessi al praticante sono insuscettibili di

interpretazione estensiva e che l’abilitazione al patrocinio è un beneficio a carattere derogatorio rispetto alla regola ordinaria, secondo la quale chi presta attività difensiva in giudizio deve rivestire la qualifica di avvocato, è pur vero che il legislatore consente al praticante di prestare la propria opera in tutte le cause dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, senza escludere gli eventuali giudizi d’Appello, con il solo limite che il valore della controversia sia compreso entro i 25.822 euro (già cinquanta milioni di lire). (A.G. 225/07)

Avvocati di Siviglia in visita all’Ordine di Genova

Nei giorni 8, 9 e 10 novembre una delegazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siviglia (Spagna), guidata dal Presidente, Avvocato José Joaquín Gallardo, ha fatto visita all’Ordine degli Avvocati di Genova.

Diamo conto di seguito delle tappe della visita, corredate da documentazione fotografica.

Giovedì 8 novembre

- ore 11.30, saluto di benvenuto presso Ordine degli Avvocati (Palazzo di Giustizia); nell’occasione il Presidente Savi ha sottolineato il ruolo degli avvocati di ogni parte del mondo nella difesa dei “diritti di tutti”: tanto dei deboli e degli emarginati, quanto delle imprese che determinano lo sviluppo della società e dell’economia.

A questo si accompagna il ruolo degli Ordini che non costituiscono un sistema per la difesa difesa di privilegi, ma garanzia di un sereno e corretto esercizio della professione,

accompagnato da un compito di continuo aggiornamento dei propri iscritti.

Alle ore 12 (sempre presso l’Ordine) incontro con l’Avvocato genovese Raffaele Ruggiero, Vice Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Ruggiero ha compiuto un affresco sullo stato della Cassa Forense, cassa che oltre ad erogare contributi per gli avvocati che versano in difficoltà economiche ha lo scopo di pagare la pensione agli avvocati che lasciano il mondo della professione: la Cassa si basa sul sistema contributivo e non su quello retributivo e la sua attuale stato di solidità genera un generale “appetito” da parte degli enti pubblici previdenziali.

Venerdì 9 novembre

- ore 9 Palazzo Tursi, incontro con il Sindaco di Genova Prof.ssa Marta Vincenzi, con il vice Sindaco Pissarello e l’Assessore Guerello.



Il Sindaco ha ricevuto la delegazione savigliana guidata dal Decano de Abogados de Siviglia José Joaquín Gallardo Rodríguez, e composta dall'assessore alla Cultura del Comune di Siviglia dottoressa Montano (vicina al Presidente del Consiglio Spagnolo Zapatero), dall'Urbanista del Comune di Siviglia José Cuerda e da Joaquín Vera (segretario dell'Autorità Portuale di Siviglia).

Il Sindaco Marta Vincenzi ha sottolineato la comune vocazione portuale e turistica della città, il progressivo recupero del waterfront, l'apertura delle aree portuali al mare e l'impegno di intitolare una via di Genova alla città di Siviglia.

- ore 10 Palazzo Carrega-Cataldi, incontro con il Dr. Paolo Odone Pres. Camera di Commercio di Genova. Qui si sono poste le basi per un progressivo sviluppo della cooperazione tra le camere di commercio delle due città e la necessità di elaborare protocolli per la soluzione delle controversie, dal momento che uno dei principali motivi che scoraggiano gli imprenditori europei ad insediarsi in Italia è rappresentato dalla eccessiva durata dei processi, in caso di contrasti. Il Presidente Odone ha sottolineato l'importanza per Genova dell'apertura del terzo valico e della necessità di ampliare le comunicazioni via



mare tra Genova e Siviglia.

Alle ore 15,30 tavola rotonda a Palazzo San Giorgio sui temi della portualità e dello sfruttamento delle aree prospicienti il mare. Giovanni Novi, Stefano Savi, Sergio Maria Carbone, Maurizio Maresca, Edoardo Monzani, Joaquín Vera (segretario dell'Autorità Portuale di Siviglia), l'assessore di Siviglia Montano hanno discusso di *"Recupero del waterfront e vocazione crocieristica. Strumenti giuridici per la tutela del patrimonio urbanistico e culturale"*.

Mentre Novi ha illustrato il nuovo progetto di Piano con lo spostamento a mare dell'aeroporto, Monzani ha tratto un bilancio della Società Stazioni Marittime spa, soprattutto dopo la crisi dell' "11 settembre". Una situazione in ripresa che è costata a stazioni marittime ingenti sforzi economici per adeguarsi agli standards di sicurezza imposti dalle normative mondiali in tema di difesa dal terrorismo: safety e security parole d'ordine a livello mondiale.

Altro problema è quello dei pescaggi e della lunghezza delle banchine: il porto di Genova nel futuro potrebbe non essere in grado di ospitare le navi di crociera sempre più lunghe e conseguentemente con pescaggi sempre maggiori.

Maresca ha insistito sulla necessità di aprire la nuova via ferroviaria verso il Piemonte c.d. corridoio 24 o terzo valico, per creare alle spalle della Liguria depositi di contenitori collegati in rete, visto che uno dei maggiori problemi del porto è quello dello stoccaggio dei contenitori medesimi, atteso che gli spazi attuali delle banchine sono sempre più insufficienti e che le attuali linee ferroviarie non sono in grado di smaltire i contenitori che vengono sbarcati.

Maresca ha pure ricordato l'eccessiva burocratizzazione nella gestione dei porti (Regione, Comune, Autorità por-





tuale) che non consente un rapido decisionismo. La delegazione sivigliana ha dato atto dello sforzo culturale ed economico cui la città è stata chiamata, in nome del rinnovamento. Sacrificio iniziato nel 1992 quando Siviglia fu città europea della Cultura.

Sabato 10 novembre

- ore 9,45 Facoltà di Giurisprudenza, via Balbi 5, il Prof. Vito Piergiorganni, la Preside di Economia Prof. Paola Massa (nelle foto sotto e a destra), Maria Teresa Morasso Presidente Agi Liguria, coadiuvata da Enrico Campanati e Rocio Yasmina Ben Yessef Garfia docente di storia moderna presso l'Università Pablo de Olavide di Siviglia hanno discusso della situazione economica di Genova e Siviglia prima e dopo la scoperta dell'America, del ruolo dei banchieri genovesi nello sviluppo dei traffici tra il nuovo mondo, Siviglia e Genova. Momenti di grande fermento, che hanno raggiunto il punto più alto nel cd. secolo dei genovesi sino a quando i commercianti spagnoli e sivigliani non sono stati più in grado di onorare i debiti che avevano nei confronti dei creditori genovesi.

Avvocati Guido Colella e Alessandro Barca



Antiriciclaggio

Il 29 dicembre è entrata in vigore la Terza Direttiva

Cari Presidenti,

Vi unisco le osservazioni che l'Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense ha predisposto sulle recentissime disposizioni di recepimento della cd. Terza direttiva antiriciclaggio, che entreranno in vigore il prossimo 29 dicembre. Si tratta di un primo studio sulle principali questioni poste dalla disciplina, anche al fine di evidenziare gli obblighi imposti agli Ordini forensi, oltre che agli iscritti nei nostri albi.

Sarà pertanto necessario condurre ulteriori approfondimenti, che avranno necessariamente portata più ampia, e che saranno oggetto di opportuna diffusione.

Per intanto, le presenti osservazioni sono pubblicate nel sito ufficiale del Consiglio nazionale forense, e suggerisco l'opportunità dell'eventuale pubblicazione anche sui siti degli Ordini forensi locali, al fine di assicurare la maggiore divulgazione possibile.

Con i più cordiali saluti

Avv. Prof. Guido Alpa

Il recepimento della terza direttiva antiriciclaggio. Prime valutazioni interpretative e disamina degli obblighi gravanti su Ordini forensi ed Avvocati.

Sommario: 1. *Premessa*. 2. *Le questioni di diritto transitorio*. 3. *Obblighi in capo agli Ordini Forensi*. 3.1. *Obbligo di vigilanza*. 3.2. *Obbligo di osservare il segreto d'ufficio*. 3.3. *Obbligo di collaborazione con l'unità di informazione finanziaria - uif*. 3.4. *Obbligo di informare l'uif di eventuali omissioni di segnalazione*. 3.5. *Obblighi di formazione del personale*. 4. *Obblighi gravanti sugli avvocati*. 4.1. *Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati*. 4. 2. *Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati*. 5. *L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette*.

1. Premessa.

Con le presenti osservazioni sintetiche si intendono fornire alcune prime indicazioni in ordine alle disposizioni nazionali che recepiscono la "Terza direttiva antiriciclaggio", a beneficio dei Consigli dell'ordine degli avvocati, e dei singoli iscritti negli albi.

Lo scorso 14 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 290 - Suppl. Ordinario n. 268) il DECRETO LEGISLATIVO 21 Novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Il provvedimento, soggetto all'ordinaria vacatio legis, entrerà in vigore il prossimo 29 dicembre 2007.

Il campo di applicazione della disciplina resta il medesimo, rispetto a quanto previsto nella seconda direttiva antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 12, comma, 1, infatti, gli obblighi antiriciclaggio si applicano agli avvocati solo quando, in nome o per conto dei propri clienti, "compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri

clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi".

Relativamente a numerosi profili, la normativa primaria rinvia a provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati dal Ministro della Giustizia o dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Più in particolare si considerino:

- a) l'art. 19, comma 2, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può adottare, con proprio decreto, disposizioni attuative per l'esecuzione degli adempimenti dell'obbligo di adeguata verifica della clientela;
- b) l'art. 25, comma 2, in forza del quale, nell'ambito degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente a quello assicurato dagli Stati comunitari;
- c) l'art. 26, comma 1, in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può autorizzare l'applicazione, in tutto o in parte, degli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a soggetti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo;
- d) l'art. 38, comma 7, in forza del quale il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative relative agli obblighi di registrazione che gravano sui professionisti;
- e) l'art. 41 prevede che "al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia" (comma2), con decreto del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
- f) l'art. 43, comma 2 dispone che "gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia". È bene ricordare che il MEF si è impegnato a non assegnare tale funzione di ricezione agli ordini professionali che non ritengono opportuno intendono farsene carico.

2. Le questioni di diritto transitorio.

La nuova normativa primaria, pertanto, solo in parte reca disposizioni di immediata applicazione, giacché richiede, per molti versi, di essere attuata tramite fonti di rango regolamentare, destinate a sostituire i regolamenti e le dis-

posizioni attuative già adottate in sede di recepimento della seconda direttiva antiriciclaggio (effettuato con decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, oggi abrogato, insieme con i propri regolamenti attuativi, dall'art. 64, lett. d, D. lgs. in commento).

Peraltro, ai sensi dell'art. 66, comma 1, "Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto". Pertanto, fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi i "vecchi" provvedimenti attuativi continuano ad essere applicati in quanto compatibili.

Per quanto di più di diretto interesse per gli avvocati, trattasi:

1) del DM economia 3 febbraio 2006, n. 141, recante "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali (...)", nonché

2) del Provvedimento UIC 24 febbraio 2006, recante "Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali".

I predetti provvedimenti, come detto, restano applicabili fino all'adozione dei nuovi, purché siano compatibili con le nuove prescrizioni di rango primario del D. lgs. appena varato. Ove non più compatibili, invece, le "vecchie" disposizioni non possono più essere applicate.

Il Ministero dell'economia, con nota a firma del Capo della Direzione Valutario, Antiriciclaggio ed Antiusura – Dipartimento del Tesoro (nota in data 18 dicembre 2007, prot. 125367), si è fatto carico di indicare quali misure dei predetti provvedimenti siano da ritenersi compatibili o meno con la nuova normativa di rango primario. Si rinvia pertanto sul punto alla nota allegata, che deve ritenersi parte integrante della presente.

3. Obblighi in capo agli Ordini Forensi.

La nuova disciplina non si occupa solo degli obblighi che gravano sugli iscritti negli albi, ma fornisce prescrizioni che si traducono in altrettanti doveri in capo agli ordini professionali.

3.1. Obbligo di vigilanza.

L'art. 8, comma 1 dispone che: "Il Ministero della giustizia esercita l'alta vigilanza sui collegi e gli ordini professionali competenti, in relazione ai compiti di cui al presente comma. I collegi e gli ordini professionali competenti, secondo i principi e le modalità previste dall'ordinamento vigente, promuovono e controllano l'osservanza da parte dei professionisti..... degli obblighi stabiliti dal presente decreto".

Il richiamo all'impianto ordinamentale vigente lascia ritenere che il suddetto obbligo possa essere inteso come una specificazione concreta della generale funzione di vigilanza volta appunto a garantire "il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività" (Corte costituzionale 24 ottobre – 3 novembre 2005, n. 405).

3.2. Obbligo di osservare il segreto d'ufficio.

L'art. 9, comma 1 dispone che "Tutte le informazioni in possesso (...) degli ordini professionali e degli altri organi di cui all'articolo 8, relative all'attuazione del presente decreto, sono co-

parte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente".

3.3. Obbligo di collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria – UIF.¹

L'art. 9, comma 5 dispone che "Le amministrazioni interessate e gli ordini professionali forniscono alla UIF le informazioni e le altre forme di collaborazione richieste".

3.4. Obbligo di informare l'UIF di eventuali omissioni di segnalazione.

L'art. 9, comma 6 dispone che "...gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi di omissione delle segnalazioni di operazioni sospette e di ogni fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14". Ove l'ordine, nell'ambito ad esempio dell'esercizio della funzione disciplinare, dovesse rilevare un'ipotesi di omissione di segnalazione a carico di un avvocato, è tenuto ad informarne l'UIF.

3.5. Obblighi di formazione del personale.

L'art. 54, comma 1 prevede che "I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto". Sebbene la disposizione sembri assumere particolare rilievo per quegli ordini professionali che, ai sensi dell'emanando decreto ministeriale, saranno chiamati a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ad inoltrarle all'UIF, la formulazione ampia della norma e la presenza, come detto, di obblighi comunque gravanti sugli ordini (a prescindere dalla predetta funzione di ricezione) lascia ritenere che la stessa valga da subito anche per gli ordini forensi.

4. Obblighi gravanti sugli avvocati.

4.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli avvocati.

Gli avvocati osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi (art 16):

- a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- c) tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. A questi fini la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non determinabile;
- d) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

¹ L'UIF è la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

e) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività (art 18):

- a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale.

L'adempimento dei menzionati obblighi avviene sulla base delle seguenti modalità (art 19):

- a) l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto, tra quelli di cui all'Allegato tecnico al d.lgs., al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale. Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e devono essere acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
- b) il controllo costante nel corso della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'avvocato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi (art 20).

L'avvocato deve essere in grado di dimostrare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, occorre osservare i seguenti criteri generali:

- a) con riferimento al cliente:
 - 1) natura giuridica;
 - 2) prevalente attività svolta;
 - 3) comportamento tenuto al momento dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento alla prestazione professionale:
 - 5) tipologia della prestazione professionale posta in essere;
 - 6) modalità di svolgimento della prestazione;
 - 7) ammontare;
 - 8) durata della prestazione professionale;
 - 9) ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
 - 10) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto

to della prestazione.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già esistente. Quando l'avvocato non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non può eseguire prestazioni professionali ovvero deve porre fine alla prestazione professionale già in essere e valuta se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità di Informazione Finanziaria (art 23).

L'obbligo di astensione sussiste anche in relazione a quelle operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

Va precisato che per gli avvocati l'obbligo di astensione non vige se gli elementi ostativi all'adeguata conoscenza della clientela emergono nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

4.2. Gli obblighi di registrazione da parte degli avvocati.

Gli avvocati conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente (art 36). In particolare:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine della prestazione professionale;
- b) per quanto riguarda le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analogo efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale. Vanno conservate in particolare, con riferimento alla prestazione professionale, la data di instaurazione e i dati identificativi del cliente.

Le informazioni di cui sopra sono registrate tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della prestazione professionale. I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti.

Gli avvocati devono istituire un archivio informatico, o, in alternativa, un registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione, nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

I dati e le informazioni registrati sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta. Qualora gli avvocati svolgano la propria attività in più sedi, possono istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.

5. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Il decreto legislativo offre una compiuta definizione – all’art. 3 - dell’obbligo di “collaborazione attiva” dell’avvocato, del quale in definitiva la segnalazione di operazioni sospette è corollario. E proprio sul delicato tema di segnalazione delle operazioni sospette vi sono importanti novità, che elenchiamo in estrema sintesi.

a) In linea generale si è provveduto a rafforzare i presidi a tutela della riservatezza del segnalante, con una chiara indicazione dell’assoggettamento al segreto d’ufficio di tutte le informazioni in possesso della UIF, che è il soggetto deputato a ricevere le segnalazioni. Si è poi introdotto una deroga alla cd. “riservatezza interna”, e cioè all’obbligo dell’avvocato segnalante di tenere il più assoluto riserbo con chiunque sul fatto di aver effettuato la segnalazione: tale obbligo non impedisce – correttamente - all’avvocato che svolge la professione in forma associata di comunicare all’interno della propria organizzazione, e quindi ai propri soci ed anche ai propri collaboratori, di avere effettuato la segnalazione, e ciò ai sensi dell’ art. 46 comma 5.

b) La definizione di operazione sospetta è cambiata, adeguandosi al dettato normativo della III Direttiva. In particolare si stabilisce che gli Avvocati debbono inviare alla UIF una segnalazione di operazioni sospette quando “*sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*”. E’ infatti nuova la differenza tra il “sospettare” e “l’aver motivi ragionevoli per sospettare” e pare dunque allargarsi il campo - già vischioso - della latitudine del sospetto. Immutato resta invece il meccanismo di “desunzione” del sospetto, in base alle caratteristiche dell’operazione, tenuto conto della capacità economica del cliente e - ciò che più importa - “*in base agli elementi a disposizione dei segnalanti acquisiti nell’ambito dell’attività nota ovvero a seguito del conferimento di un incarico*”.

L’avvocato dunque non pare doversi trasformare in un investigatore privato e dovrà - come è normale - basare il suo

CONTRIBUTI ASSEGNATI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE PER:

a) corsi, convegni ed eventi culturali

- ILSREC - Giorno della memoria - rappresentazione teatrale “Il processo di Norimberga” 20/1/2007
- Consiglio Notarile convegno diritto di famiglia - 2/3/2007
- AIGA - Conferenza naz. La difesa dei non difesi - 23-24/3/2007
- AIGA sez Genova - Tavola rotonda -tutela persone e relaz. in famiglia - 14/4/2007
- CSIG – Convegno posta elettronica e PCT - 21/6/2007
- OUA – V Conferenza Naz. Avvocatura - 11-13/10/2007
- AIGA – Congresso straord. Verona 23-24/11/2007
- UNIGE - Progetto REMOR – diritto comunitario - 19-24/11/2007
- ALGAP convegno“Diritto e Sport” - 5/12/2007
- Camera Civile Genova – convegno - “Riforma del Fallimento” -12/12/2007

b) attività sportive e varie

- SQUADRA LEX '84 GENOVA
- Festa d'estate
- Commercialisti/ avvocati - gara golf

NotiziariO

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova

N. 3 Settembre-Dicembre 2007
 Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97
 Editore: Scuola Tipografica Sorriso Francescano

Direttore responsabile Fabrizio De Ferrari

Comitato di Redazione

Coordinatore Alessandro Barca
 Paolo Barbagelata, Elisabetta Bubba,
 Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,
 Angelo Ramoino, Alessandro Vaccaro

Redazione e Amministrazione

c/o Tribunale di Genova
 Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

giudizio di sospetto sugli elementi che il cliente gli fornirà. Su questo ultimo punto - al di là di alcune differenze semantiche, l’art. 41 del decreto legislativo ha identica ratio con il sistema previgente, contenuto all’art. 3 della Legge 5 Luglio 1991 n. 197.

c) Come detto nella prima parte, verranno emanati - come nel sistema previgente - e periodicamente aggiornati, degli indicatori di anomalia ad hoc per i professionisti, e ciò con decreto del Ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali.

d) Restano fermi gli obblighi - contenuti anche nel sistema previgente - di tempestività della segnalazione e di astensione dal “compiere” l’operazione, tranne nel caso in cui ciò non sia possibile tenuto conto della “normale operatività” o vi possano essere “ostacoli alle indagini”.

e) Le segnalazioni si trasmettono direttamente all’UIF ovvero agli Ordini, qualora questa ipotesi sia adottata in futuro, sulla base però di una scelta fatta di concerto tra il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia (vedi par. 1).

f) È previsto un flusso di ritorno delle informazioni al segnalante, invero limitato alla comunicazione di archiviazione della stessa segnalazione o all’inoltro di questa agli organi investigativi, e ciò - comunque - sempre che tale flusso di ritorno non rechi pregiudizio alle indagini.

In tema poi di formazione del personale l’art. 54 del decreto legislativo stabilisce che sia gli avvocati, sia gli Ordini (e quest’ultimo obbligo è senz’altro una novità) devono adottare “misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori”, chiarendo che tali misure comprendono “programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connessi al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo”.

È altresì previsto che la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA forniscano “indicazioni aggiornate” circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Si ricorda che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette è escluso, ai sensi dell’art. 12, secondo comma per le informazioni che i professionisti “*ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un*